



FNOMCeO  
*Il Segretario*

## AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

A seguito di numerose richieste di delucidazioni in merito all'obbligo dell'ECM per i medici residenti all'estero o che svolgono attività professionale all'estero ma sono iscritti ad un Ordine dei Medici Italiano che dà loro il diritto di esercitare la professione, credo sia opportuno richiamare alcuni elementi regolamentari per fare la dovuta chiarezza sulla questione.

La normativa che regola la formazione continua obbligatoria prevede che tutti i professionisti sanitari, per esercitare la professione, devono far fronte al proprio debito formativo acquisendo nel triennio di riferimento 150 crediti formativi.

La Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 17 luglio 2013 *"Esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale, formazione all'estero, autoapprendimento, modalità di registrazione e certificazione"* non prevede alcun esonero o esenzione per quei professionisti che per brevi periodi o stabilmente svolgono la loro attività oltre frontiera, tranne per quelli impegnati in attività di cooperazione internazionale riconosciute dalla legge.

Fatte queste premesse a parere della FNOMCeO tutti gli iscritti all'Ordine sono obbligati ad acquisire crediti ECM, anche se residenti all'estero o, come nel caso dei medici transfrontalieri, risidenti in Italia ma che esercitano la professione in altra Nazione.

Si rammenta che ad ogni buon conto i crediti ECM ottenuti all'estero devono essere validati dall'Ordine di appartenenza con l'abbattimento del 50% e registrati nell'anagrafica COGEAPS. Tale abbattimento può essere evitato con la stipula di accordi bilaterali transfrontalieri tra regioni e nazioni confinanti, con l'eventuale coinvolgimento della FNOMCeO, registrati presso la CN ECM o presso la Commissione ECM della propria Regione.

Ad oggi sono stati sottoscritti accordi tra l'Ordine di Bolzano e l'Ordine di Austria, Germania e Svizzera, per il riconoscimento reciproco dei crediti acquisiti nei Paesi firmatari dell'accordo.

Riteniamo che solo in presenza di situazioni del tutto eccezionali il professionista che esercita in un Paese estero potrà rivolgere eventuale domanda di esonero direttamente alla Commissione Nazionale ECM.

Con i più cordiali saluti

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/a - 00192 Roma - Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 25 818 - e-mail: [presidenza@fnomceo.it](mailto:presidenza@fnomceo.it) - C.F. 02340010582